

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RI-ABILITAZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 5471 DEL 25/07/2016.**

**TRA**

**Il Comune di Pogliano Milanese – Settore Servizi Sociali** con sede legale in Piazza Volontari Avis Aido 6, Pogliano Milanese, codice fiscale 86502140154 d'ora in poi denominato "**soggetto promotore**", rappresentato da Paola Barbieri nata a Cassano Magnago il 20.06.1965 in qualità di servizio pubblico che ha in carico il soggetto tramite i propri uffici competenti

**E**

**C.S.L.S. Cooperativa Sociale di Lavoro e Solidarietà s.c.r.l. ONLUS** con sede legale in Viale Italia, 13 20010 Lainate (Mi), codice fiscale 10371120154, di seguito denominato "**soggetto ospitante**", legalmente rappresentato dal signor Livio Canzi, nato a Lainate il 03.07.1941;

**VISTI**

-L'accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province autonome sottoscritto il 22 gennaio 2015 recante " Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione";

-La Delibera n 5451 del 25/07/2016 che approva la "Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione delle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015 che stabilisce che , per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio, l'attivazione dello stesso non può essere inserito tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art.11, comma 2, della legge n° 68/99 per il soggetto ospitante;

**PREMESSO CHE**

1. **il servizio sociale professionale del servizio pubblico** ( Enti Locali - Comuni e Ambiti Territoriali, e t c . ) e **del Ministero della Giustizia e/o dai servizi socio-sanitari e sanitari competenti**, individuano e segnalano al soggetto promotore la persona o le persone, già in proprio carico, per l'attivazione di tirocini per l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione;

2. **il soggetto promotore** in accordo con i soggetti di cui al punto 1) avvia il Progetto Personalizzato di tirocinio specificando obiettivi, tempi e modalità di svolgimento;

3. **il soggetto ospitante** mette a disposizione n. postazioni idonea/e alle esperienze di tirocinio finalizzate all'inclusione sociale all'autonomia e alla ri-abilitazione;

4. **il tirocinante partecipa**, per quanto nelle proprie possibilità, alla realizzazione del Progetto e sottoscrive il relativo modulo.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

**Definizione del tirocinio**

Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere presso la sua sede operativa di Viale Italia, 13 20010 Lainate (Mi), n. 4 (quattro) tirocinanti in possesso degli specifici requisiti

previsti dalla “ Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla ri-abilitazione.

Ogni tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nei singoli Progetti Personalizzati entro il limite massimo di 24 mesi previsto dalla disciplina regionale per la specifica tipologia di tirocinio.

La durata di ogni tirocinio potrà essere prorogata solo in seguito alla attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.

Durante lo svolgimento del Progetto non viene ad instaurarsi alcun rapporto giuridico contrattuale di lavoro in quanto trattasi di percorsi riabilitativi e risocializzanti con finalità definite.

## **ART. 2**

### **Obblighi del Soggetto Proponente**

L’Ufficio competente del servizio pubblico provvede ad attestare la ragione dell’attivazione del tirocinio tramite una valutazione che specifichi le finalità che si intendono conseguire. La valutazione sarà allegata al Progetto Personalizzato.

## **ART. 3**

### **Obblighi del soggetto promotore**

Il soggetto promotore si impegna a:

- individuare, sulla base della valutazione del servizio sociale professionale, gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo progetto;
- redigere il Progetto Personalizzato , che costituisce insieme alla valutazione del servizio sociale professionale parte sostanziale ed integrale della presente convenzione;
- nominare per tutta la durata del Progetto un operatore di riferimento per il beneficiario ed il soggetto ospitante.

## **ART. 4**

### **Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante si impegna a:

- mettere a disposizione la necessaria dotazione di attrezzature per l’espletamento del percorso con l’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- curare la corretta tenuta del registro giornaliero delle presenze;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore e al proponente particolari situazioni o problemi che si dovessero verificare durante il Progetto (infortuni, assenze non giustificate, etc);
- fornire un’adeguata formazione/informazione e far rispettare all’interessato le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- nominare un proprio referente interno in qualità di tutor aziendale del Progetto Personalizzato per tutta la durata del Progetto;
- ad erogare, in accordo con il soggetto promotore, l’eventuale indennità di partecipazione.

## **ART. 5**

### **Progetto Personalizzato**

Gli obiettivi, le modalità , la durata e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Personalizzato ( all B) che dovrà essere predisposto tenendo conto della valutazione redatta e controfirmata dall’ente che ha in carico la persona .

Il Progetto Personalizzato dovrà essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

Ogni Progetto personalizzato costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto Personalizzato, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 6 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza.

#### **ART. 6**

##### **Tutor Soggetto Promotore e Tutor Soggetto Ospitante**

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Personalizzato. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora con il soggetto proponente alla stesura del Progetto Formativo Individuale, si occupa dell'organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.

Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali ed è responsabile dell'attuazione del Progetto Personalizzato in raccordo con il tutor del soggetto promotore ed il responsabile del soggetto proponente.

#### **ART. 7**

##### **Garanzie Assicurative e comunicazioni obbligatorie**

Ogni beneficiario è assicurato:

- presso l'INAIL dal soggetto ospitante,
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto ospitante.

L'invio delle comunicazioni obbligatorie/Unilav è assolta dal Soggetto ospitante.

#### **ART. 8**

##### **Durata e articolazione oraria del tirocinio**

La durata, la decorrenza, l'articolazione oraria/settimanale e la fine del tirocinio, sono indicati nel Progetto Personalizzato di ciascun tirocinante.

Il tirocinante può interrompere in qualsiasi momento il tirocinio, dandone comunicazione al Tutor del soggetto promotore e al Tutor del soggetto ospitante.

La durata di ogni tirocinio potrà essere prorogata solo in seguito all'attestazione della sua necessità condivisa dai soggetti che hanno in carico la persona.

Ai fini assicurativi farà fede quanto dichiarato nel registro giornaliero delle presenze.

#### **ART. 9**

##### **Persone di Riferimento**

L'operatore di riferimento del soggetto proponente è l'Assistente Sociale Anna Previte.

L'operatore di riferimento del soggetto promotore è la Responsabile dell'Area Socio Culturale Paola Barbieri.

L'operatore di riferimento del soggetto ospitante è il/la sig. ....

**ART. 10**  
**Privacy**

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del Regolamento UE 679/2016, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali e sensibili, concernenti i soggetti della presente convenzione e dell'allegato Progetto Personalizzato, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa.

Titolari del Trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. Le parti si impegnano a trattare i dati esclusivamente per la finalità dichiarata nel presente atto, osservando i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza e disponendo misure organizzative e di sicurezza adeguate al dettato normativo vigente in materia di trattamento dei dati.

Nella gestione dei dati forniti e/o acquisiti dagli altri soggetti della convenzione e dal singolo progetto individualizzato il Comune si impegna ad ottemperare a quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e agli altri documenti programmatici e regolamentari approvati dagli organi del Comune stesso e pubblicati sul sito comunale.

**ART. 11**  
**Norme transitorie e finali**

Il presente accordo potrà essere modificato solo previo accordo scritto tra le parti.

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione le parti rimandano alla normativa vigente.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente accordo sarà competente il Foro di Milano.

La presente convenzione è redatta in 7 esemplari di cui una dovrà essere consegnata a ciascuna delle parti firmatarie ed una conservata nel fascicolo progetto.

Letto, approvato e sottoscritto,

Lì .....

Il soggetto proponente .....

Il soggetto promotore .....

Il soggetto ospitante .....